

Verbale 2 del 01.03.2017

Oggetto: Programmazione fabbisogno del personale triennio 2017-2019 – Piano di assunzioni 2017 e 2017-2019 – Modifica dotazione organica e al piano occupazionale dell'ente.

L'anno 2017 il giorno 01 del mese di Marzo il Revisore dei Conti Dott. Graziano Costa ricevuta dal Responsabile del Servizio Finanziario la proposta di cui all'oggetto

IL REVISORE DEI CONTI

Visto:

- Il D.lgs 165/2001 art. 2 comma 1 e art. 6 comma 1;
- L'art 89 comma 1 del D.lgs n 267/2000 sulla funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;
- L'art 91 del D.lgs n 267/2000 comma 1 e 2 relativi alla programmazione triennale del fabbisogno di personale delle amministrazioni locali e sui principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- I commi 557-557-ter dell'articolo unico della L. 296/2006 e s.m.i.;
- La legge n. 114/2014, di conversione del decreto legge n. 90/2014, che abroga l'art. 76 c.7 del D.L. 25.6.2008 n.112 (conv. L. n. 133/2008) e modificato dalla L. 26 aprile 2012 n. 44 (conversione con modif. del D.L. 2.3.2012 n. 16) il quale stabiliva "E' fatto divieto agli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale";
- Il comma 557 quater legge 296/2006, sostituendo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, il tetto dell'anno precedente con quello medio del triennio 2011/2013;
- L'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, stabilendo che il limite in detto articolo previsto circa la spesa flessibile non si applica agli enti soggetti al patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/06;

Considerato che:

- Nell'anno 2016 l'ente ha dimostrato di aver rispettato il vincolo della riduzione della spesa per personale;
- Atteso che sulla base del sopra citato quadro normativo gli enti soggetti a patto:
- Devono assicurare la costante e progressiva riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente, e comunque a regime tale spesa deve essere contenuta entro i limiti normativi di coordinamento della finanza pubblica;
 - Possono assumere unicamente se hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente e l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti è inferiore al 50%;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2011 (che prevede l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di provvedere annualmente alla rilevazione delle "situazioni di soprannumero" nonché "comunque delle eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria"):
- nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2016 dipendenti in soprannumero;
 - nell'ente non sono presenti nel corso dell'anno 2016 dipendenti in eccedenza;
 - l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2016 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;

ACCERTATO

Che ai sensi del comma 8 dell'art 19 L. 448/2001 i documenti di programmazione del fabbisogno di personale sono improntati al rispetto del principio di contenimento e di riduzione complessiva della spesa come previsto dalla normativa vigente;

Preso atto altresì che l'ente, come attestato dal responsabile del servizio finanziario, non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs n 267/2000,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di Approvazione programma del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 e piano annuale delle assunzioni del personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato per l'anno 2017 e 2017/2019.

Raccomanda il costante monitoraggio e controllo della spesa del personale affinché siano costantemente garantiti i vincoli legislativi e contrattuali che potrebbero intervenire anche in corso di espletamento delle relative procedure concorsuali.

Mercoledì, 01 Marzo 2017

Il Revisore dei Conti

Dott. Graziano Costa